

PRESIDENZIALE N. 1/24/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I. (PROC. N. 2098/DDA/AM - DDA/13901 - https://cdn1.webcamarchiver.com)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto



conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1. con l'istanza DDA/13901, acquisita in data 21 febbraio 2024 (prot. n. DDA/00000699), è stata segnalata dal Sig. (omissis) in qualità di titolare dei diritti sull' opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet https://cdn1.webcam-archiver.com alla pagina https://cdn1.webcam-archiver.com/cam4/files/30102015/cam4_limonem90_male_30102015_s.jpg di un'opera di carattere fotografico diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato, inoltre, di essere titolare dei diritti d'autore sull' opera suddetta, intitolata "cam4_limonem90_male_30102015_s.jpg" disponibile all'indirizzo www.cam4.com/limonem90.
- 2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera fotografica sopra indicata e la stessa appariva diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della legge n. 633 del 1941;

Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il sito internet oggetto di istanza è stato registrato dalla PDR Ltd, Public Domain Registry, con sede alla Unit No. 501, 5th Floor & Unit IT Building No. 3, Nesco IT Park, Nesco Complex, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai Maharashtra 400063, India, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse-contact@publicdomainregistry.com-complaint@publicdomainregistry.com per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società Linode LLC, con sede in 249 Arch St, Philadelphia, Pennsylvania, 19106, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuses@linode.com e support@linode.com. Alla medesima società risultano riconducibili anche i *server* localizzati a Richardson, Texas, Stati Uniti d'America.

2

1/24/PRES



- 3. con comunicazione prot. DDA/0000861 del 1° marzo 2024 la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2098/DDA/AM relativo all'istanza DDA/13901, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della citata legge n. 633/41;
- 4. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 5. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità all'opera segnalata a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 6. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del Regolamento dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

3

1/24/PRES



CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato la presenza di una sola opera di carattere fotografico diffusa in violazione del diritto d'autore;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata, che l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

1/24/PRES 4